

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI AREE  
PUBBLICHE PER LA INSTALLAZIONE DEI CIRCHI EQUESTRI,  
DELLE ATTIVITA', DELLO SPETTACOLO  
VIAGGIANTE E DEI PARCHI DI DIVERTIMENTO.**

**ART. 1 ) SCOPO DEL REGOLAMENTO.**

Il presente Regolamento disciplina la concessione degli spazi ed aree pubbliche, di cui agli artt. 192 e seguenti del T.U. sulla finanza locale 14.9.1931 e successive modificazioni, per la installazione dei Circhi Equestri, degli spettacoli viaggianti e dei parchi di divertimento (Luna Park), ed è adottato in esecuzione di quanto stabilito dall'art. 9 della Legge 18.3.1968, n. 337.

**ART. 2) DEFINIZIONE DI "SPETTACOLI VIAGGIANTI".**

Sono considerati spettacoli viaggianti le attività spettacolari e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i Parchi di divertimento.

**ART. 3) AREA PER LO SPETTACOLO VIAGGIANTE.**

Per area destinata allo spettacolo viaggiante si intende l'area a monte del Centro Sportivo al Bione ed in fregio alla Via Don Ticozzi.

Detta area, di circa mq. 10.000, potrà essere utilizzata due volte all'anno da parte degli esercenti il Luna Park e 3 volte all'anno per l'esercizio di attività circensi.

#### ART. 4) UTILIZZO DELL' AREA ASSEGNATA.

L' utilizzo dell' area, oltre alle autorizzazioni previste dalle leggi e dai regolamenti, è subordinato al pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico nella misura di cui alla tariffa di legge ridotta al 20% per la superficie effettivamente occupata, a norma dell' art. 10 della Legge 18 marzo 1968, n. 337.

#### ART. 5) CONCESSIONE E LICENZA PER SPETTACOLI CIRCENSI.

L' installazione delle attrezzature del circo è soggetta a concessione di suolo pubblico rilasciata dal Sindaco o dall' Assessore Delegato.

Le manifestazioni circensi sono soggette al rilascio della licenza di cui all' art. 68 del T.U.L.P.S. e non potranno avere durata superiore a giorni sette, in periodo compatibile con concorrenti richieste di installazione del Luna Park.

Ai fini della priorità degli spettacoli, varrà la data di protocollo in arrivo delle singole domande.

#### ART. 6) ESERCIZIO DEI CIRCHI EQUESTRI.

Le domande per l' esercizio di Circhi Equestri dovranno pervenire all' Ufficio Protocollo del Comune tra il 90° ed il 45° giorno precedente la data di inizio della manifestazione.

Devono essere redatte in carta legale e contenere:

- autorizzazione del Ministro del turismo e dello spettacolo, valida per l'anno della rappresentazione e riportante il nulla osta di agibilità della struttura;
- dichiarazione della S.I.A.E.,
- numero di codice fiscale,
- ricevuta di versamento, su vaglia postale intestato al Comune di Lecco, della somma di £ 300.000 per n° 1500 posti, rilevabili dall' autorizzazione ministeriale, quale deposito cauzionale, a garanzia di eventuali danni al patrimonio comunale, somma che verrà fatta oggetto dell' aumento di £ 100.000 per ogni 500 posti ulteriori.

#### ART. 7) CONDIZIONI DI UTILIZZO DELL' AREA DA PARTE DEI CIRCHI EQUESTRI.

L' area utilizzata per attività circensi si identifica con lo spazio occupato dal tendone sotto cui si svolge lo spettacolo, dai carriaggi di servizio, dalle eventuali scuderie e carri per il ricovero degli animali.

Gli automezzi per il trasporto dei materiali, le roulettes di abitazione ed ogni altro tipo di attrezzatura, non utilizzata per lo svolgimento dello spettacolo, dovranno trovare sistemazione a margine dell' area occupata dal tendone indicata nell' atto di concessione del suolo.

#### ART. 8) PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL PARCO DIVERTIMENTI.

L' area destinata allo spettacolo viaggiante viene riservata al Luna park nei 16 giorni precedenti e 8 giorni seguenti la S. Pasqua e la festa di San Michele (29 settembre) e per un periodo massimo di giorni 30.

E' data comunque facoltà all' amministrazione comunale di autorizzare l' utilizzo dell' area per un periodo superiore a quello indicato al comma precedente, ove compatibile con concorrenti richieste per l' installazione di circhi equestri.

#### ART. 9) CONCESSIONE E LICENZA PER IL PARCO DIVERTIMENTI.

L'installazione delle attrazioni del parco di Divertimenti è soggetta a concessione del suolo pubblico.  
L'esercizio delle singole attrazioni è soggetto al rilascio della licenza di cui all'art.69 del T.U.L.P.S.  
Entrambe sono rilasciate, dietro richiesta, previo accertamento dei prescritti requisiti, dal sindaco o dall'Assessore Delegato.

#### ART. 10) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

Le domande, redatte su competente carta da bollo dovranno pervenire all'ufficio Protocollo del comune entro il 31 gennaio per il Luna Park Pasquale ed entro il 30 giugno per il Luna Park di San Michele.  
Le domande pervenute successivamente alle date indicate saranno dichiarate tardive e ne sarà disposta la archiviazione.  
Le comunicazioni di rinuncia alla partecipazione o sostituzione dell'attrazione dovranno pervenire non più tardi di 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione.  
In ogni caso sarà tenuta valida la data del timbro postale.

#### ART. 11) CONTENUTO DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE ED ESERCIZIO DELLA ATTRAZIONE.

Nelle domande, il richiedente dovrà specificare oltre alle generalità, residenza e codice fiscale, il tipo di attrazione che richiede di installare, le dimensioni e gli ingombri della stessa, allegando copia di aggiornata autorizzazione ministeriale riportante il nulla osta di agibilità delle strutture.  
Il titolare dell'attrazione deve inoltre espressamente dichiarare il numero dei carriaggi per il trasporto dell'attrazione e delle carovane di abitazione.  
Per le attrazioni "novità", definite dall'art. 15 del presente Regolamento, il richiedente ha l'obbligo di allegare alla domanda anche documentazione fotografica.  
Per l'attribuzione dei relativi punteggi, oltre che per quanto prescritto dalla legge 936/1982 è richiesta anche la presentazione del certificato di residenza e dello stato di famiglia in carta legale.

#### ART. 12) COMPETENZE DEGLI UFFICI COMUNALI.

La direzione dell'allestimento e dell'ordinato svolgimento del "Luna Park" è attribuita all'Assessorato della Polizia Urbana il quale si avvale dei preposti uffici dipendenti, sulla base del parere consultivo del presidente della Commissione Consiliare Sport Turismo e Tempo libero.

#### ART. 13) GRADUATORIA.

Ciascuna richiesta di concessione, fatto salvo il rispetto dell'organico di cui al successivo art.14, verrà inserita in graduatoria di assegnazione, previa attribuzione di punteggio secondo i criteri che seguono:

- 1) a) residenza continuativa del richiedente nella provincia da almeno 3 anni, punti 0,30 per anno per un massimo di 10 anni, corrispondenti a punti 3,
- b) residenza continuativa del richiedente nelle provincie contermini a quella di Como da almeno 3 anni, punti 0,20 per anno, per un massimo di anni 10, corrispondenti a punti 2;

- 2) Anzianità di appartenenza alla categoria degli spettacoli viaggianti, rilevabile dall'autorizzazione Ministeriale, punti 0,40 per anno, per un massimo di anni 20, corrispondenti a punti 8.
- 3) Anzianità di "mestiere" maturata con la stessa attrazione, rilevabile dal numero del nulla osta di agibilità indicato nell'autorizzazione Ministeriale, punti 0,70 per anno, per un massimo di anni 1, corrispondenti a punti 7.
- 4) Anzianità di frequenza a Luna Park lecchese con la stessa attrazione, punti 6 per anno, per un massimo di punti 90, fatti salvi i casi seguenti:
  - a) in caso di sostituzione dell'attrazione, la anzianità di frequenza è ridotta al 50% per gli anni di partecipazione con l'attrazione sostituita, purché di dimensioni pari od inferiori.
  - b) in caso di sostituzione con attrazione di misure superiori, la anzianità di frequenza è ridotta al 25% per gli anni di partecipazione con l'attrazione sostituita.

Il punteggio conseguito da esercenti che appartengono allo stesso nucleo familiare verrà ridotto del 20%. Di contro il punteggio conseguito da esercenti che abbiano costituito un nucleo familiare a sé stante, avvenuto non prima di 12 mesi dalla data di svolgimento della manifestazione o che abbiano un maggior carico familiare, verrà aumentato del 30%, fermo restando quanto previsto dai punti precedenti.

#### ART. 14) ORGANICO DEL PARCO.

Per organico del parco si intende l'insieme delle attrazioni che lo compongono.

Deve assicurare adeguato equilibrio fra i vari tipi di attrazione sulla piazza e soddisfare gli interessi delle varie classi di utenza con la massima funzionalità.

Le attrazioni facenti parte dell'organico, che assumono la denominazione e i tipi di cui all'elenco ufficiale, approvato con D.I. in data 23.4.1969 e successive modifiche, sono le seguenti:

- n.9 grandi attrazioni, con massimo di numero una per tipo, di cui una a rotazione, come definita all'art. 15 del presente regolamento;
- n.2 attrazioni novità;
- n.12 medie attrazioni con numero massimo di una per tipo, facendo salvo l'esercizio ad esaurimento delle attrazioni di seguito elencate;
- giostra Shimmy con copertura automatica
- gabbie volanti
- giostra seggiolini
- cinesfera
- n.2 giostre bambine azionate a motore con cavallini e/o dischi volanti
- giostra bambini auto rodeo
- labirinto cristalli
- mini ottovolante
- giostrina-trenino
- sala giochi
- rotonda tiro sfere su birilli
- n.24 piccole attrazione, con numero massimo di due attrazioni per tipo, facendo salvo l'esercizio ad esaurimento delle attrazioni che seguono:
- n.1 tiro alla medaglia
- n.3 tiro turaccioli

- n.1 tiro aria compressa
- n.1 tiro bocciofilo
- n.1 oroscopo a gettone
- n.2 giochi al gettone azionati da ruspe
- n.1 derby day
- n.1 piantachiodi
- n.3 rotonde tiro palline in recipienti (pesciolini)
- n.2 rotonde tiro sollevamento tappo
- n.2 rotonde pesca ochette
- n.1 rotonda gioco del topolino
- n.2 tiri vari
- n.1 rotonda pesca
- n.1 rotonda flipper
- n.1 rotonda tappo a premi

Per la costituzione di parco funzionale, l'Amministrazione comunale, in assenza di domande di partecipazione per attrazioni dell'organico, novità od a rotazione, potrà inserire attrazioni in quello non comprese, purché non concorrenziali con altre.

Detto organico potrà essere modificato dall'Amministrazione comunale in qualsiasi momento, per una migliore funzionalità del parco stesso. Per detta modifica, la Amministrazione Comunale potrà avvalersi del contributo delle OO.SS.

#### ART. 15) ATTRAZIONI NOVITA' ED A ROTAZIONE.

Sono considerate novità quelle attrazioni che non abbiano alcuna caratteristica peculiare in comune con quella costituenti il Parco, che non costituiscano innovazioni o modificazioni di attrazioni esistenti, che non abbiano mai partecipato alla manifestazione.

In carenza di domande potranno essere ritenute novità le attrazioni assenti da almeno 4 anni.

Sono considerate attrazioni "a rotazione" i padiglioni di parata, quali il muro o globo della morte, stands di magie od illusioni, di fenomeni in genere e di animali. L'ammissione di dette attrazioni, potrà avvenire solo nel rispetto dell'Organico di Parco e con disponibilità di superficie.

#### ART. 16) SOSTITUZIONE DELL'ATTRAZIONE.

Le richieste di sostituzione delle attrazioni, o di eventuali modifiche dovranno essere fatte pervenire al Comune nei termini di cui all'art.10 del presente Regolamento.

La sostituzione dell'attrazione è consentita ai richiedenti che abbiano maturato anzianità di frequenza non inferiore a tre anni, nei casi seguenti:

- a) quando risulti provata l'impossibilità di disporre dell'attrazione autorizzata, purché non superi le dimensioni della sostituita;
- b) quando l'attrazione sia tale, per tipo o caratteristiche, da non arrecare concorrenza, consenta l'impianto delle rimanenti, e non superi i massimi previsti dall'organico.

#### ART. 17) SUCCESSIONE NELL'ATTIVITA'.

Nel caso di decesso o di comprovata inabilità al lavoro del proprietario dell'attrazione oppure in caso di cessazione dell'attività di esercente lo spettacolo viaggiante, l'anzianità di frequenza acquisita dal titolare (art. 13/4) deve essere riconosciuta secondo le seguenti percentuali:

- a) al coniuge che abbia coadiuvato il titolare nella conduzione dell'unica attrazione, 100% (cento per cento);
- b) al figlio che abbia compiuto il 18° anno di età e che abbia coadiuvato da almeno tre anni sulla piazza di Lecco nella conduzione dell'attrazione, che abbia sempre fatto parte del nucleo familiare e che non sia titolare di altra attrazione nel parco lecchese, 100% (cento per cento);
- c) al coniuge o al figlio che abbia compiuto il 18° anno di età, che possa dimostrare di aver coadiuvato nella conduzione dell'attrazione per almeno 3 anni e che non abbia la titolarità di alta attrazione, verrà riconosciuta l'anzianità del titolare ridotta al 40%.

#### ART. 18) ATTIVITA' COMPLEMENTARI.

I banchi di dolci ed i padiglioni gastronomici che tradizionalmente fanno parte del "Luna Park" non potranno essere in numero superiore alle due unità complessive, e sono assoggettati all'osservanza delle norme del presente Regolamento, in quanto applicabili, ed alla vigente normativa sanitaria e sul commercio ambulante.

#### ART. 19) CONDIZIONE DI UTILIZZO DELL'AREA PER SPETTACOLI CIRCENSI E PARCHI DI DIVERTIMENTO.

L'esercizio delle attrazioni, ferme restando le condizioni generali di concessione, è subordinato alle prescrizioni di cui alle norme seguenti:

- 1) I titolari non dovranno abusare degli apparecchi per la riproduzione suoni, con emissione da mantenersi a livelli moderati e tali comunque da non arrecare disturbo e molestia alle abitazioni, ai frequentatori del parco e a gli adiacenti concessionari.  
L'uso degli altoparlanti è consentito dalle ore 9 alle ore 12,30 e dalle ore 15 alle ore 23.
- 2) Ogni attrazione dovrà essere autonomamente servita dall'energia elettrica e dall'impianto idrico.  
È fatto divieto di utilizzare, nel parco divertimenti, motori a scoppio per il funzionamento delle attrazioni.  
La distanza fra ciascuna attrazione non potrà essere inferiore a mt. 2,50 per i passaggi laterali ed a mt 4.00 per i passaggi frontali, fermo restando la distanza minima obbligatoria di mt. 8,00 fra le attrazioni prospicienti gli accessi principali.
- 3) Ciascun esercente, alla data di apertura del Parco salvo comprovata causa di forza maggiore, dovrà tassativamente aver installato e resa funzionante l'attrazione autorizzata, che potrà smontare soltanto al termine del Luna Park.
- 4) I cavi elettrici dovranno, a cura di ciascun esercente interessato, venire interrati e mantenuti a profondità non inferiore a cm. 15 e comunque secondo le normative vigenti in materia di sicurezza e prevenzione infortuni.
- 5) La installazione delle attrazioni nel Luna Park dovrà avvenire sulla base della graduatoria delle assegnazioni, nelle posizioni di cui alla planimetria all'uopo redatta dall'Amministrazione Comunale.
- 6) Il titolare dell'attrazione è tenuto a gestirla direttamente con la sola collaborazione dei familiari.

- 7) La installazione di “piccole attrazioni” esterne ed accessorie all’attrazione principale, quali cavallini, giochi meccanici od elettrici, a gettoni, pugnometri e simili, potrà essere autorizzata in numero non superiore ad una per ciascun gruppo familiare a sé stante, previa richiesta, anche cumulativa, nella domanda di concessione.
- 8) Gli scarichi delle acque delle caravans dovranno, a cura di ciascun esercente autorizzato, essere immessi negli appositi pozzetti di raccolta o nelle posizioni indicate dal personale comunale.  
Le tubazioni per detti, oltre alle canne per la derivazioni dell’acqua potabile, dovranno, a cura di ciascun responsabile autorizzato, essere giornalmente verificate, ovviando se del caso alla formazione di pozzanghere sul suolo comunale.
- 9) Ciascun titolare dovrà assicurare la pulizia, il decoro e l’esercizio dell’attrazione, che, negli orari di apertura del parco, potrà essere sospeso solamente per motivi eccezionali, da giustificarsi per iscritto.
- 10) L’esercente dovrà assicurare il funzionamento dell’attrazione o dell’attività complementare, dalle ore 10 alle ore 24 di ogni giorno della manifestazione, con facoltà di interruzione pomeridiana non superiore a 2 ore e con facoltà di prosecuzione sino alle ore 1 del giorno seguente, nelle giornate festive e prefestive.
- 11) Il posteggio dei rimorchi e delle caravans dovrà avvenire utilizzando esclusivamente l’area allo scopo riservata.
- 12) È fatto divieto di apportare modifiche alle attrazioni od ai banchi senza la preventiva autorizzazione del Sindaco o Assessore Delegato.

#### ART. 20) REVOCA DELLA CONCESSIONE.

L’installazione di attrazione diversa dalla concessa o la gestione da parte di persona non autorizzata, configurando abuso nel titolo di polizia, comporta, senza pregiudizio di azione penale, la revoca della concessione.

#### ART. 21) SANZIONI DISCIPLINARI.

Con la revoca della concessione viene disposto altresì l’annullamento del punteggio di graduatoria conseguito nell’anno di partecipazione al Luna Park Lecchese.

Per l’ inosservanza ripetuta delle disposizioni di cui al presente regolamento, senza pregiudizio di azione penale, qualora il fatto costituisca reato, e fatta salva la sanzione amministrativa, viene applicata da parte del Sindaco o Assessore Delegato la sanzione disciplinare del richiamo scritto, che comporta il mancato riconoscimento della anzianità maturata nell’ anno di partecipazione; nei casi di particolare gravità o recidiva di inosservanza del punto 3 dell’ art.19, non verranno riconosciuti, nella formazione della graduatoria anni tre del punteggio conseguito per anzianità di frequenza.

#### ART. 22)

Chiunque viola le disposizioni contenute negli articoli 9 comma 1°, 10 comma 3°, 19 commi 1° e 2°, per tutte le fattispecie in quest’ ultimo comma previste, 19 commi 4°, 5°, 7°, 8° e 9° relative alla sospensione dell’ attività, 11° e 12° del presente regolamento è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di lire 125.000 ed un massimo di lire 750.000.

Per la violazione alle disposizione contenute nell' art.19 comma 9° del presente regolamento è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di lire 450.000 ed un massimo di lire 2.700.000.

Per la violazione alle disposizione contenute nell' art.19 comma 9°, relative alla pulizia dell' area assegnata, deriva la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra un minimo di lire 50.000 ed un massimo di lire 300.000.

A quest' ultima sanzione pecuniaria è soggetto chiunque viola le altre disposizioni contenute nel presente regolamento.

Si continuano ad applicare le sanzioni amministrative accessorie previste per ciascuna singola ipotesi di violazione delle norme contenute nel presente regolamento.